

## ACCORDO TRA LE PARTI

### Art.1 - **Oggetto dell'accordo – Distribuzione polizza assicurativa ad adesione facoltativa**

Assigeco Srl (in seguito Società) s'impegna a garantire, secondo i disposti della copertura Assicurativa concordata con l'Associazione di Categoria a favori di tutti i Clienti/Viaggiatori (Assicurati) degli Associati che scelgono di acquistarla in abbinamento ad un pacchetto turistico offerto.

### Art.2 – **Convenzione: Durata Effetto Proroga e Disdetta**

Il presente accordo ha decorrenza con la data di sottoscrizione della presente e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da presentarsi a mezzo raccomandata a.r. entro 60 giorni prima della scadenza annuale. In caso di mancata disdetta, l'accordo viene prorogata di un anno.

### Art.3 – **Modalità di applicazione della convenzione assicurativa**

Il prodotto assicurativo di cui al presente accordo è distribuito congiuntamente ai pacchetti turistici venduti dall'Associato Ragione Sociale: \_\_\_\_\_ Partita Iva: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

A tal scopo l'Associato dovrà:

- a) riportare sulle pubblicazioni inerenti i viaggi (cataloghi e/o opuscoli informativi e/o sito internet) le condizioni che regolano le garanzie assicurative della presente convenzione e le modalità di sottoscrizione della stessa evidenziando, con apposito logo su tutti i documenti, la Società assicuratrice. L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna la Società a riconoscere alcun contributo pubblicitario;
- b) sottoporre il testo di stampa alla Società, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
- c) trasmettere alla Società una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa;
- d) portare a conoscenza di ciascun Assicurato, prima della sottoscrizione della garanzia, le conformi condizioni contrattuali che regolano la garanzia.

### Art.4 – **Modalità di invio Elenco Assicurati**

L'Associato dovrà entro 48 ore dalla vendita delle coperture assicurative inserire i dati richiesti della propria area riservata all'interno del sito web [www.care4Uhotel.com](http://www.care4Uhotel.com)

### Art.5 – **Compenso Provvigionale**

Non è previsto nessun compenso provvigionale per la distribuzione delle polizze oggetto della presente convenzione.

#### **Art.6 - Pagamento dei premi**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o la rata di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art.7 - Regolamento premi.**

7.1) L'Associato provvederà in nome e per conto della Società ad incassare i premi pagati dai Clienti/Viaggiatori Assicurati, così come determinati, impegnandosi a rimetterli alla Società entro 10 giorni dal ricevimento del Regolamento Premi, emesso mensilmente dalla Società stessa mediante appendice, sulla base delle comunicazioni pervenute. I premi vengono pagati con accredito sul seguente conto corrente: **IT14Q031110164500000056551** Trascorsi i termini sopra convenuti la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito e la sospensione dei contratti con la conseguente inoperatività delle garanzie ivi previste. Resta inteso che verranno applicati automaticamente gli interessi di mora secondo i disposti del D. Lgs. 231/2002.

7.2) Regolamento Premi temporaneo: in caso di impossibilità ad effettuare la regolazione premi per cause non imputabili alla Società, quest'ultima ha la facoltà di emettere Regolamento Premi Temporaneo per un importo pari al 85% della media dei regolamenti dei tre mesi precedenti. I Regolamenti Premi Temporanei dovranno essere pagati nelle modalità descritte al punto 7.1.

7.3) Regolamento Premi errato: la struttura ricettiva ha tempo 30 giorni dal ricevimento del Regolamento Premi per opporre reclamo in merito ai conteggi. Trascorso tale termine, il Regolamento Premi si intende approvato. Alla ricezione del reclamo, la Società si impegna ad effettuare gli opportuni controlli; la Società ha altresì la facoltà di emettere un Regolamento Premi temporaneo durante la fase di controllo. Qualora in sostituzione di quello errato venga rimesso un nuovo definitivo Regolamento Premi, il pagamento dello stesso si intende a vista.

#### **Art.9 – Recesso in caso di mancato remissione dei premi**

In caso di ritardo nel pagamento dei premi superiore a 30 giorni, la Società ha la facoltà di terminare unilateralmente il presente accordo con un preavviso di 30 giorni. Trascorso tale termine le garanzie assicurative decadono, mantenendo comunque la Società il diritto ad agire legalmente per il recupero del credito.



**Art.10 - Modifiche della convenzione**

Le eventuali modifiche del presente accordo stipulata tra la Società e l'associato, devono essere provate per iscritto da appositi documenti emessi dalle Società, scambiati e sottoscritti da entrambe le parti.

**Art.11 – Gestione Sinistri**

La gestione dei sinistri è a carico della compagnia Assicurativa con cui l'Associazione di Categoria ha sottoscritto l'accordo per il tramite del Intermediario Assigeco Srl.

**Art.12 – Norme di Legge e Foro Competente**

Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme della legge italiana. Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o a essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il foro dove ha sede la Società

LUOGO E DATA

---

ASSIGECO SRL

---

L'ASSOCIATO

---